

2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati, salvo quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti in primo grado e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo.

3. Salva l'applicazione dell'articolo 72, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti.

4. Con l'ordinanza di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari.

5. L'ordinanza di primo grado è appellabile entro trenta giorni dalla notificazione ovvero entro novanta giorni dalla pubblicazione.

6. Quando almeno una delle parti dichiara, sino al termine della discussione, di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in segreteria, non oltre sette giorni dalla decisione della causa.

7. La parte può chiedere al Consiglio di Stato la sospensione dell'esecutività del dispositivo, proponendo appello entro trenta giorni dalla relativa pubblicazione, con riserva dei motivi da proporre entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero entro novanta giorni dalla sua pubblicazione. La mancata richiesta di sospensione dell'esecutività del dispositivo non preclude la possibilità di chiedere la sospensione dell'esecutività della sentenza dopo la pubblicazione dei motivi.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo.

## CAPO II

## **L'azione collettiva per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici**

### **Art. 130**

#### **Presupposti e ambito dell'azione**

1. Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite nel presente Capo, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standards qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali dallo stesso definite.

2. Sono escluse dall'applicazione del presente Capo le Autorità amministrative indipendenti, gli organi giurisdizionali, le assemblee legislative e gli altri organi costituzionali nonché la Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il ricorso non consente di ottenere il risarcimento del danno cagionato dagli atti e dai comportamenti di cui al comma 1; a tal fine, restano fermi i rimedi ordinari.

4. Chi intende proporre il ricorso deve notificare preventivamente una diffida all'amministrazione o al concessionario ad effettuare, entro il termine di novanta giorni, gli interventi utili alla soddisfazione degli interessati. La diffida è notificata all'organo di vertice dell'amministrazione o del concessionario, che assume senza ritardo le iniziative ritenute opportune, individua il settore in cui si è verificata la violazione, l'omissione o il mancato adempimento di cui comma 1, e cura che il dirigente competente provveda a rimuoverne le cause. Tutte le iniziative assunte sono comunicate all'autore della diffida. Le pubbliche amministrazioni determinano, per ciascun settore di propria competenza, il

procedimento da seguire dopo la notifica di una diffida. L'amministrazione o il concessionario destinatari della diffida, se ritengono che la violazione, l'omissione o il mancato adempimento sono imputabili altresì ad altre amministrazioni o concessionari, invitano il privato a notificare la diffida anche a questi ultimi.

5. Il ricorso è proponibile se, decorso il termine di cui al primo periodo del comma 4, l'amministrazione o il concessionario non ha provveduto, o ha provveduto in modo parziale, ad eliminare la situazione denunciata. Il ricorso può essere proposto entro il termine perentorio di un anno dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del comma 4. Il ricorrente ha l'onere di comprovare la notifica della diffida di cui al comma 4 e la scadenza del termine assegnato per provvedere, nonché di dichiarare nel ricorso la persistenza, totale o parziale, della situazione denunciata.

6. In luogo della diffida di cui al comma 4, l'interessato, se ne ricorrono i presupposti, può promuovere la risoluzione non giurisdizionale della controversia ai sensi dell'articolo 30 della legge 18 giugno 2009, n. 69; in tal caso, se non si raggiunge la conciliazione delle parti, il ricorso è proponibile entro un anno dall'esito di tali procedure.

### **Art. 131**

#### **Rapporti con le competenze di regolazione e controllo e con i giudizi instaurati ai sensi del codice del consumo**

1. Il ricorso di cui all'articolo 130 non può essere proposto se un organismo con funzione di regolazione e di controllo istituito con legge statale o regionale e preposto al settore interessato ha instaurato e non ancora definito un procedimento volto ad accertare le medesime condotte, né se, in relazione a queste ultime, sia stato instaurato un giudizio ai sensi degli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

2. Nell'ipotesi in cui il procedimento di cui al comma 1 o un giudizio instaurato ai sensi degli articoli 139 e 140 del citato codice del consumo, sono iniziati dopo la proposizione del ricorso di cui all'articolo 130, il giudice di quest'ultimo ne dispone la sospensione fino alla definizione dei predetti procedimenti o giudizi. A seguito del passaggio in giudicato della sentenza che definisce nel merito il giudizio instaurato ai sensi dei citati articoli 139 e 140, il ricorso di cui all'articolo 130 diviene improcedibile. In ogni altro caso, deve essere presentata istanza di fissazione di udienza ai sensi dell'articolo 82 entro novanta giorni dalla definizione del procedimento di cui al comma 1, ovvero dalla

definizione con pronuncia non di merito sui giudizi instaurati ai sensi degli stessi articoli 139 e 140, altrimenti il giudizio è perento.

3. Il soggetto contro cui è stato proposto il ricorso giurisdizionale di cui all'articolo 130 comunica immediatamente al giudice l'eventuale pendenza o la successiva instaurazione del procedimento di cui ai commi 1 e 2, ovvero di alcuno dei giudizi ivi indicati, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti rispettivamente previsti dagli stessi commi 1 e 2.

### **Art. 132**

#### **Parti del giudizio e procedimento**

1. Sussistendo i presupposti di cui all'articolo 130, comma 1, il ricorso può essere proposto anche da associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralità di utenti e consumatori di cui al citato articolo 130, comma 1.
2. Il ricorso è proposto nei confronti degli enti i cui organi sono competenti a esercitare le funzioni o a gestire i servizi cui sono riferite le violazioni e le omissioni di cui all'articolo 130, comma 3.
3. Gli enti intimati informano immediatamente della proposizione del ricorso il dirigente responsabile di ciascun ufficio coinvolto, il quale può intervenire nel giudizio. Il giudice, nella prima udienza, se ritiene che le violazioni o le omissioni sono ascrivibili ad enti ulteriori o diversi da quelli intimati, ordina l'integrazione del contraddittorio.
4. I soggetti che si trovano nella medesima situazione giuridica del ricorrente possono intervenire nel termine di venti giorni liberi prima dell'udienza di discussione del ricorso.
5. Della proposizione del ricorso è data immediatamente notizia sul sito istituzionale dell'amministrazione o del concessionario intimati; il ricorso è altresì comunicato al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
6. L'udienza di discussione è fissata d'ufficio, in una data compresa tra il novantesimo ed il centoventesimo giorno dal deposito del ricorso.

### **Art. 133**

#### **Decisione e sua esecuzione**

1. Nel giudizio di sussistenza della lesione di cui all'articolo 130, comma 1, il giudice tiene conto delle risorse strumentali, finanziarie e umane concretamente a disposizione delle parti intimiate.
2. Il giudice accoglie la domanda se accerta la violazione, l'omissione o l'inadempimento di cui all'articolo 130, comma 1,

ordinando alla pubblica amministrazione o al concessionario di porvi rimedio entro un congruo termine, nei limiti delle risorse strumentali, finanziarie ed umane già assegnate in via ordinaria e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Della sentenza che definisce il giudizio è data notizia con le stesse modalità previste per il ricorso dall'articolo 132, comma 4.

4. La sentenza che accoglie la domanda nei confronti di una pubblica amministrazione è comunicata, dopo il passaggio in giudicato, agli organismi con funzione di regolazione e di controllo preposti al settore interessato, alla Commissione e all'Organismo di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, alla procura regionale della Corte dei conti per i casi in cui emergono profili di responsabilità erariale, nonché agli organi preposti all'avvio del giudizio disciplinare e a quelli deputati alla valutazione dei dirigenti coinvolti, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

5. La sentenza che accoglie la domanda nei confronti di un concessionario di pubblici servizi è comunicata all'amministrazione vigilante per le valutazioni di competenza in ordine all'esatto adempimento degli obblighi scaturenti dalla concessione e dalla convenzione che la disciplina.

6. L'amministrazione individua i soggetti che hanno concorso a cagionare le situazioni di cui all'articolo 130, comma 1, e adotta i conseguenti provvedimenti di propria competenza.

7. Le misure adottate in ottemperanza alla sentenza sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e sul sito istituzionale dell'amministrazione o del concessionario soccombente in giudizio.

8. Nei casi di perdurante inottemperanza di una pubblica amministrazione si applicano le disposizioni di cui al Titolo I del presente Libro.

9. La sentenza di accoglimento del ricorso di cui al comma 8 è comunicata alla Commissione e all'Organismo di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché alla procura regionale della Corte dei conti per i casi in cui emergono profili di responsabilità erariale.

### **CAPO III**

#### **Il rito in materia di procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture**

Da completare dopo la pubblicazione del decreto di recepimento della direttiva ricorsi

**Art. 134**  
**Ambito di applicazione**

**Art. 135**  
**Rito abbreviato e tutela cautelare ante causam**

**Art. 136**  
**Ulteriori disposizioni processuali in caso di impugnazione dell'aggiudicazione definitiva**

**Art. 137**  
**Privazione di effetti del contratto e sanzioni alternative**

**Art. 138**  
**Ulteriori disposizioni processuali in caso di azione volta alla privazione di effetti del contratto già stipulato**

**Art. 139**  
**Ulteriori disposizioni processuali per le infrastrutture strategiche**

**TITOLO V**  
**Il contenzioso sulle operazioni elettorali**

**CAPO I**  
**Le disposizioni comuni al contenzioso elettorale**

**Art. 140**  
**Ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale**

1. Il giudice amministrativo ha giurisdizione sulle operazioni elettorali, quanto alle elezioni comunali, provinciali e regionali e all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Ha altresì giurisdizione sugli atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

**Art. 141**  
**Esenzione dagli oneri fiscali**

1. Gli atti sono esenti dal contributo unificato e da ogni altro onere fiscale.

**Art. 142**

## **Inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**

1. Nella materia di cui al presente Titolo non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

### **CAPO II**

#### **Il rito avverso gli atti dei procedimenti elettorali preparatori**

##### **Art. 143**

#### **Giudizio di primo grado per le elezioni politiche**

1. Il ricorso avverso gli atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, concernenti i contrassegni, le liste, i candidati, i collegamenti è proposto inderogabilmente innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

2. Il ricorso, nel termine di quarantotto ore dalla pubblicazione, anche mediante affissione o comunicazione se prevista, degli atti impugnati, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, anche direttamente dal ricorrente o dal suo difensore mediante posta elettronica o fax, all'indirizzo dell'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, al Ministero dell'interno e agli eventuali controinteressati; l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato provvede a rendere pubblico il ricorso in copia mediante affissione in appositi spazi;

b) depositato presso la segreteria del Tribunale, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi.

3. Le parti indicano rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

4. L'udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio, anche in presenza di ricorso incidentale, il giorno successivo al deposito del ricorso in caso di causa sui contrassegni, il secondo giorno successivo negli altri casi; il giudizio si svolge anche in giorno festivo, senza avvisi.

5. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno.

6. La sentenza che ritiene il ricorso manifestamente irricevibile, inammissibile o infondato, oltre a pronunciare sulle spese, condanna il ricorrente al pagamento di una somma da euro cinquemila a euro quindicimila.

7. Le sentenze non appellate vengono inviate senza indugio a cura della segreteria del Tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

#### **Art. 144**

#### **Giudizio di appello per le elezioni politiche**

1. Il ricorso di appello al Consiglio di Stato, nel termine di quarantotto ore dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, anche direttamente dal ricorrente o dal suo difensore mediante posta elettronica o fax, alle parti del giudizio di primo grado; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax indicato negli atti difensivi;

b) depositato in copia presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, che provvede ad affiggerlo in apposito spazio;

c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede ad affiggerlo in apposito spazio.

2. L'udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio, anche in presenza di ricorso incidentale, il giorno successivo al deposito del ricorso, anche se festivo, senza avvisi.

3. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno.

4. Si applica il comma 6 dell'articolo 143.

5. Le sentenze vengono inviate senza indugio a cura della segreteria del Consiglio di Stato all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

#### **Art. 145**

#### **Verifica dei poteri per le elezioni politiche**

1. Le decisioni giurisdizionali di cui agli articoli 143 e 144 non interferiscono con l'esercizio, da parte di ciascuna Camera, dei poteri di cui all'articolo 66 della Costituzione.

#### **Art. 146**

#### **Giudizio avverso gli atti del procedimento preparatorio per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia**

1. Le disposizioni di cui agli articoli 143 e 144 si osservano, in quanto applicabili, in caso di impugnazione di atti del procedimento elettorale preparatorio per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia concernenti i contrassegni,



le liste, i candidati, i collegamenti, esclusa comunque ogni questione di eleggibilità o di incompatibilità alla carica. Tali provvedimenti devono essere impugnati nei termini e con il rito di cui agli articoli 143 e 144, e non possono più essere contestati unitamente alla proclamazione degli eletti.

#### **Art. 147**

### **Giudizio avverso gli atti del procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali**

1. I provvedimenti relativi al procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali concernenti i contrassegni, le liste, i candidati e i collegamenti si impugnano innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati. L'impugnazione può essere proposta da parte di qualsiasi cittadino elettore dell'ente alla cui elezione si riferisce il procedimento preparatorio.

2. Tali provvedimenti non sono più contestabili al di fuori dei termini di cui al comma 1.

3. Il ricorso, nel termine di cui al comma 1, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, anche direttamente dal ricorrente o dal suo difensore mediante posta elettronica o fax, all'indirizzo dell'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, al Ministero dell'interno, all'ente cui le elezioni si riferiscono e agli eventuali controinteressati; l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato provvede a rendere pubblico il ricorso in copia mediante affissione in appositi spazi;

b) depositato presso la segreteria del tribunale, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi.

4. Le parti indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

5. L'udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio, anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi, e anche in giorno festivo.

6. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno.

7. La sentenza che ritiene il ricorso manifestamente irricevibile, inammissibile o infondato, oltre a pronunciare sulle spese, condanna il ricorrente al pagamento di una somma da euro cinquemila a euro quindicimila.

8 Le sentenze non appellate vengono inviate senza indugio a cura della segreteria del tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

9. Il ricorso di appello, nel termine di quarantotto ore dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, deve essere, a pena di decadenza:

a) notificato, anche direttamente dal ricorrente o dal suo difensore mediante posta elettronica o fax, alle altre parti del giudizio di primo grado; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica o il numero di fax indicato negli atti difensivi;

b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale, che ha emesso la sentenza di primo grado che provvede ad affiggerlo in apposito spazio;

c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede ad affiggerlo in apposito spazio.

10. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni del presente articolo relative al giudizio di primo grado.

### **CAPO III**

#### **Il rito relativo alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni, Parlamento europeo**

#### **Art. 148**

#### **Procedimento in primo grado in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo**

1. Salvo quanto disposto nel Capo II del presente Titolo, contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è ammesso ricorso:

a) quanto alle elezioni di comuni, province e regioni, da parte di qualsiasi cittadino elettore dell'ente della cui elezione si tratta, al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ente territoriale della cui elezione si tratta, da depositare nella segreteria entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti;

b) quanto alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da parte di qualsiasi cittadino elettore, davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, da depositare nella segreteria entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei candidati proclamati eletti.

2. Il presidente, nei due giorni successivi al deposito del ricorso, con decreto in calce al medesimo:

- a) fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza;
- b) designa il relatore;
- c) ordina le notifiche, autorizzando, ove necessario, qualunque mezzo idoneo;
- d) ordina il deposito di documenti e l'acquisizione di ogni altra prova necessaria;
- e) ordina che a cura della segreteria il decreto sia immediatamente comunicato, con ogni mezzo utile, al ricorrente.

3. Il ricorso è notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, a cura di chi lo ha proposto, entro cinque giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale:

- a) all'ente della cui elezione si tratta in caso di elezioni di comuni, province, regioni;
- b) all'Ufficio elettorale centrale nazionale, in caso di elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
- c) alle altre parti che vi hanno interesse, e comunque ad almeno un controinteressato.

4. Entro otto giorni dall'ultima notificazione di cui al comma 3, il ricorrente deposita nella segreteria del tribunale la copia del ricorso e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con gli atti e documenti del giudizio.

5. L'amministrazione resistente e i controinteressati depositano nella segreteria le proprie controdeduzioni nei quindici giorni successivi a quello in cui la notificazione si è perfezionata nei loro confronti.

6. All'udienza, il collegio, sentite le parti se presenti, pronuncia la sentenza, da pubblicarsi lo stesso giorno dell'udienza.

7. Se la complessità delle questioni non consente la pubblicazione della sentenza in udienza, è data lettura del dispositivo da parte del presidente del collegio. La segreteria trasmette immediatamente l'avviso di pubblicazione della sentenza a tutte le parti del giudizio, anche se non costituite.

8. La sentenza, se non sia stata proposta la dichiarazione di appello di cui all'articolo 149, deve essere immediatamente trasmessa in copia, a cura del segretario del tribunale amministrativo regionale, al sindaco, alla giunta provinciale, alla giunta regionale, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale, a seconda dell'ente cui si riferisce l'elezione. Il comune, la provincia o la regione della cui elezione si tratta provvede, entro ventiquattro ore dal ricevimento, alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo della sentenza nell'albo pretorio a mezzo del segretario che ne è diretto responsabile. In caso di elezioni relative ad enti territoriali, la sentenza è comunicata anche al Prefetto.

9. Il tribunale amministrativo regionale, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo. In caso di ricorso avverso le operazioni elettorali inerenti il Parlamento europeo, i voti delle sezioni le cui operazioni sono state annullate non hanno effetto.

10. Tutti i termini processuali diversi da quelli indicati nel presente articolo e nell'articolo 149 sono dimezzati rispetto ai termini del processo ordinario.

11. L'ente territoriale della cui elezione si tratta comunica agli interessati la correzione del risultato elettorale. L'Ufficio elettorale nazionale comunica la correzione del risultato elettorale agli interessati e alla segreteria del Parlamento europeo.

#### **Art. 149**

##### **Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni, Parlamento europeo**

1. Le parti del giudizio di primo grado possono proporre appello mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale che ha pronunciato la sentenza, entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza in udienza o, in mancanza, dalla lettura del dispositivo.

2. L'atto di appello contenente i motivi deve essere depositato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione dell'avviso di pubblicazione della sentenza.

3. Nel giudizio di appello si osservano le disposizioni processuali dettate per il giudizio elettorale in primo grado e il giudice di appello esercita i medesimi poteri del giudice di primo grado.

## LIBRO V NORME FINALI

### Art. 150

#### Materie di giurisdizione esclusiva

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie:

a) aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche;

b) in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità;

c) introdotte con l'azione collettiva per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici di cui al Libro IV, Titolo IV, Capo II del presente codice;

d) aventi per oggetto gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia edilizia e urbanistica, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio, e ferma restando la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa;

e) aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla Commissione vigilanza fondi pensione,

dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private, comprese le controversie relative ai ricorsi avverso i decreti ministeriali che applicano le sanzioni ai sensi dell'articolo 326 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, "codice delle assicurazioni private";

f) anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;

g) aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile", e le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati, riconducibili, anche mediamente, all'esercizio di un pubblico potere;

h) aventi ad oggetto i provvedimenti contingibili ed urgenti, emanati dal Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, di edilizia e di polizia locale, d'igiene pubblica e dell'abitato;

i) aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla disciplina o al divieto dell'esercizio d'industrie insalubri o pericolose;

j) aventi ad oggetto i provvedimenti definitivi in materia di passaporti;

k) relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

l) relative agli atti del procedimento preparatorio per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

m) di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi", ed, in particolare, quelle menzionate agli articoli:

m.1) 2-bis, comma 1, in materia di risarcimento dei danni da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo;

m.2) 11, comma 5, in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento;

m.3) 15, comma 2, in materia di accordi fra pubbliche amministrazioni;

- m.4) 19, comma 5, in materia di applicazione della disciplina relativa alla dichiarazione di inizio attività;
- m.5) 21-quinques, comma 1, in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo da revoca di provvedimento amministrativo;
- m.6) 21-septies, comma 2, in materia di nullità degli atti amministrativi, ove nel giudizio di ottemperanza sia chiesto l'accertamento della predetta nullità;
- m.7) 25, comma 5, in materia di diritto di accesso;
- n) relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", relative al personale in regime di diritto pubblico;
- o) di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi ed i comportamenti comunque riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio del pubblico potere, conseguenti all'applicazione del norme del citato decreto;
- p) aventi ad oggetto le procedure ed i provvedimenti in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2003, n. 55, "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale", comprese le relative questioni risarcitorie;
- q) di cui all'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, "Attuazione della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria", sulle sanzioni amministrative dell'organismo di regolazione;
- r) di cui agli articoli 9 e 92 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche", avverso i provvedimenti del Ministero competente ed in materia di imposizione di servitù;
- s) di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 17 ottobre 2003, n. 280, "Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva";
- t) di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico", tra lo Stato e i suoi creditori riguardanti l'interpretazione dei contratti aventi per oggetto i titoli di Stato, o le leggi relative ad essi o comunque sul debito pubblico;

u) di cui all'articolo 142, comma 5, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, "Codice della proprietà industriale a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273", relativi ai decreti di espropriazione ivi previsti;

v) di cui agli articoli 310 e 316 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", in materia di prevenzione e ripristino ambientale e danno ambientale;

w) di cui all'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale", relative al diritto all'uso delle tecnologie;

x) di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", relative a:

x.1) procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse le controversie risarcitorie;

x.2) provvedimenti sanzionatori emessi dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

x.3) divieto di rinnovo tacito dei contratti, clausola di revisione del prezzo e relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del codice dei contratti;

x.4) provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso codice.

### **Art. 151**

#### **Materie di giurisdizione estesa al merito**

1. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto:

a) l'attuazione delle pronunce giurisdizionali esecutive o del giudicato nell'ambito del giudizio di cui al Titolo I del Libro IV;

b) gli atti e le operazioni in materia elettorale, attribuiti alla giurisdizione amministrativa;

c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, comprese quelle applicate dalle Autorità amministrative indipendenti;

d) le contestazioni sui confini degli enti territoriali.

### **Art. 152**

#### **Competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma**



1. Sono devolute alla competenza territoriale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, le controversie:

- a) aventi ad oggetto i provvedimenti adottati dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato;
- b) aventi ad oggetto tutti i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, comprese quelle in materia bancaria, finanziaria e di tutela del risparmio di cui alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", e le controversie di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", nel caso di cui all'articolo 104, comma 2;
- c) aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- d) comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonché quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;
- e) relative agli atti del procedimento preparatorio per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nonché le controversie di cui alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, "Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia";
- f) di cui alla legge 24 marzo 1958, n. 195, "Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura";
- g) di cui al decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito nella legge 30 luglio 1994, n. 474, "Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni", relative al corretto esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2 della legge;
- h) di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", quando si impugna il provvedimento di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;
- i) di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche", relative ai ricorsi proposti, ai sensi dell'articolo 9, avverso i provvedimenti del Ministero competente;

- j) in materia di giustizia sportiva ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 ottobre 2003, n. 280, "Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva";
- k) di cui al decreto legge 30 novembre 2005, n. 245 convertito, con modificazioni, in legge 27 gennaio 2006, n. 21, "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile", relative alle ordinanze e ai consequenziali provvedimenti commissariali;
- l) di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri", quando si impugna il provvedimento di allontanamento reso per motivi di sicurezza dello Stato di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, e per motivi di ordine pubblico;
- m) di cui al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE", instaurate ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo.

### **Art. 153**

#### **Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici**

1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo il proprio indirizzo di posta elettronica e il proprio recapito di fax qualora intendano ricevervi le comunicazioni relative al processo. Una volta espressa tale indicazione si presumono conosciute le comunicazioni pervenute con i predetti mezzi nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. E' onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dei suddetti dati.
2. I difensori costituiti forniscono copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa. Il difensore attesta la conformità tra il contenuto del documento in formato elettronico e quello cartaceo. Il deposito del materiale informatico, ove non sia effettuato unitamente a quello cartaceo, è eseguito su richiesta della segreteria e nel termine da questa assegnato, esclusa ogni decadenza. In casi eccezionali il presidente può dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma.

### **Art. 154**

## **Successive modifiche normative**

1. Ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni del presente codice possono essere abrogate, derogate, sospese o modificate solo in modo esplicito e mediante interventi avente ad oggetto singole disposizioni.

### **Art. 155**

#### **Norma finanziaria**

1. Dall'attuazione del codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**Decreto legislativo 2010 n. , “Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo”**

## **IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- Visti** gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
- Vista** la legge 18 giugno 2009, n. 69, e, in particolare, l’articolo 44, recante “Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo”;
- Visto** in particolare il comma 4 del citato art. 44 della legge n. 69 del 2009, secondo cui il Governo può avvalersi della facoltà di cui all’articolo 14, numero 2, del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;
- Vista** la nota in data 8 luglio 2009 con la quale il Governo, avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 14, n. 2 del citato testo unico n. 1054 del 1924, ha commesso al Consiglio di Stato la formulazione del progetto del suddetto decreto legislativo;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 23 luglio 2009 con cui la formulazione di detto progetto è stata deferita ad una commissione speciale e ne è stata stabilita la composizione;
- Visto** il progetto del decreto legislativo recante il “codice del processo amministrativo” e le relative norme di attuazione, transitorie, di coordinamento e di abrogazione, redatto da detta commissione speciale e trasmesso al Governo con nota del Presidente del Consiglio di Stato in data .....
- Vista** la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....
- Acquisito** il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari;
- Vista** la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....
- Sulla** proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

E m a n a

il seguente decreto legislativo

## **Art. 1**

### **Approvazione del codice e disposizioni connesse**

1. E' approvato il codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al presente decreto.
2. Sono altresì approvate le norme di attuazione di cui all'allegato 2, le norme transitorie di cui all'allegato 3 e le norme di coordinamento e le abrogazioni di cui all'allegato 4.

## **Art. 2**

### **Entrata in vigore**

Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2010.

**Allegato 1**  
**Codice del processo amministrativo**

**Allegato 2**  
**Norme di attuazione**

**TITOLO I**  
**I registri – L'orario di segreteria**

**Art. 1**  
**Registro generale dei ricorsi**

1. Presso ciascun ufficio giudiziario è tenuto il registro di presentazione dei ricorsi, diviso per colonne, nel quale sono annotate tutte le informazioni occorrenti per accertare esattamente la presentazione del ricorso, del ricorso incidentale, della domanda riconvenzionale, dei motivi aggiunti, della domanda di intervento, degli atti e documenti prodotti, nonché le notificazioni effettuate, l'esecuzione del pagamento del contributo unificato, l'indicazione dei mezzi istruttori disposti o compiuti e i provvedimenti adottati.
2. I ricorsi sono iscritti giornalmente secondo l'ordine di presentazione.
3. Il registro è vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone.
4. Il registro è chiuso ogni giorno con l'apposizione della firma del segretario generale.

**Art. 2**  
**Ruoli e registri particolari e collazione dei provvedimenti**

1. Le segreterie degli organi di giustizia amministrativa tengono i seguenti registri:
  - a) il registro delle istanze di fissazione di udienza, vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di cui il registro si compone;
  - b) il registro delle istanze di prelievo;
  - c) il registro per i processi verbali di udienza;
  - d) il registro dei decreti e delle ordinanze del presidente;
  - e) il registro delle ordinanze cautelari;
  - f) il registro delle sentenze e degli altri provvedimenti collegiali;
  - g) il registro dei ricorsi trattati con il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
2. Nei registri di cui alla lettera d) ed e) del comma 1 sono annotati gli estremi della trasmissione dei provvedimenti.

3. La segreteria cura la formazione dei ruoli secondo le disposizioni del presidente.
4. La segreteria cura la formazione dell'originale dei provvedimenti del giudice, raccogliendo le sottoscrizioni necessarie e apponendo il timbro di congiunzione tra i fogli che li compongono.

### **Art. 3**

#### **Registrazioni in forma automatizzata**

1. Le registrazioni di cui agli articoli 1 e 2 possono essere eseguite in forma automatizzata secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 1999, n. 52 e dalla ulteriore normativa applicabile.
2. Il segretario, ove richiesto, rilascia all'interessato dichiarazione delle registrazioni effettuate.

### **Art. 4**

#### **Orario**

1. Le segreterie sono aperte al pubblico nelle ore stabilite dal presidente del tribunale amministrativo regionale, della sezione staccata, del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia per la Regione siciliana.
2. Nei casi in cui il codice prevede il deposito di atti o documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda in camera di consiglio, il deposito deve avvenire entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito.

## **TITOLO II**

### **I fascicoli di parte e d'ufficio**

#### **Art. 5**

#### **Formazione e tenuta dei fascicoli d'ufficio e di parte.**

#### **Surrogazione di copie agli originali mancanti e ricostituzione di atti**

1. Ciascuna parte, all'atto della propria costituzione in giudizio, consegna il proprio fascicolo, contenente gli originali degli atti ed i documenti di cui intende avvalersi nonché il relativo indice. Gli atti devono essere depositati in numero di copie corrispondente ai componenti del collegio e alle altre parti.



2. Il segretario deve rifiutare il fascicolo di parte che non contenga la copia degli atti di cui al comma 1.

3. Allorché riceve il deposito dell'atto introduttivo del giudizio, il segretario forma il fascicolo d'ufficio, nel quale inserisce l'indice dei documenti depositati, le copie dell'atto introduttivo e dei documenti e, successivamente, degli altri atti delle parti, nonché, anche per estratto, del verbale d'udienza e di ogni atto e provvedimento del giudice o dei suoi ausiliari.

4. Il segretario, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti depositati da ciascuna parte, sottoscrive l'indice del fascicolo ogni qualvolta viene inserito in esso un atto o un documento.

5. In caso di smarrimento, furto o distruzione del fascicolo d'ufficio o di singoli atti il presidente del tribunale o della sezione, ovvero, se la questione sorge in udienza, il collegio, ne dà comunicazione al segretario e alle parti al fine, rispettivamente, di ricerca o deposito di copia autentica, che tiene luogo dell'originale. Qualora non si rinvenga copia autentica il presidente, con decreto, fissa una camera di consiglio, di cui è dato avviso alle parti, per la ricostruzione degli atti o del fascicolo. Il collegio, con ordinanza, accerta il contenuto dell'atto mancante e stabilisce se, e in quale tenore, esso debba essere ricostituito; se non è possibile accertare il contenuto dell'atto il collegio ne ordina la rinnovazione, se necessario e possibile, prescrivendone il modo.

## **Art. 6**

### **Ritiro e trasmissione dei fascicoli di parte e del fascicolo d'ufficio**

1. I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato.

2. In caso di appello, il segretario del giudice di appello richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al segretario del giudice di primo grado.

3. Se è appellata una sentenza non definitiva, ovvero un'ordinanza cautelare, non si applica il comma 2. Tuttavia il giudice di appello, può, se lo ritiene necessario, chiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata di produrre copia di determinati atti.

4. Il presidente della sezione può autorizzare la sostituzione degli eventuali documenti e atti esibiti in originale con copia conforme

degli stessi, predisposta a cura della segreteria su istanza motivata della parte interessata.

#### **Art. 7**

#### **Rilascio di copie**

1. Il segretario rilascia copia delle decisioni e di ogni altro provvedimento del giudice a richiesta degli interessati e a loro spese.

### **TITOLO III**

#### **L'ordine di fissazione dei ricorsi – Le udienze**

#### **Art. 8**

#### **Ordine di fissazione dei ricorsi**

1. La fissazione del giorno dell'udienza per la trattazione dei ricorsi è effettuata secondo l'ordine di iscrizione delle istanze di fissazione d'udienza nel registro di cui all'articolo 2, lettera a).
2. La parte può segnalare l'urgenza del ricorso depositando istanza di prelievo da annotare nell'apposito registro.
3. Il presidente può derogare al criterio cronologico per ragioni d'urgenza o per esigenze di funzionalità dell'ufficio.

#### **Art. 9**

#### **Calendario delle udienze**

1. Il calendario delle udienze, con l'indicazione dei magistrati chiamati a parteciparvi, è fissato con cadenza annuale dai presidenti delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, dal presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dai Presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle sezioni staccate e interne.

#### **Art. 10**

#### **Toghe e divise**

1. I magistrati amministrativi, il personale di segreteria e il personale ausiliario indossano nelle pubbliche udienze la toga o la divisa stabilita dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
2. Gli avvocati vestono nelle pubbliche udienze la toga.

**Art. 11**  
**Direzione dell'udienza**

1. L'udienza è diretta dal presidente del collegio.
2. Il segretario redige il verbale dell'udienza.

**Art.12**  
**Polizia dell'udienza**

1. Chi assiste all'udienza deve stare in silenzio, non può fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare disturbo.
2. Il presidente del collegio, ove lo ritenga necessario per il regolare svolgimento dell'udienza, può chiedere l'intervento della forza pubblica.

**TITOLO IV**  
**Il processo amministrativo telematico**

**Art. 13**  
**Processo telematico**

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, sono stabilite, nei limiti delle disponibilità di bilancio, le regole tecnico-operative, per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilità e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali.

**TITOLO V**  
**Le spese di giustizia**

**Art. 14**  
**Commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato**

1. Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ogni tribunale amministrativo regionale e relative sezioni staccate è istituita una commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato,

composta da due magistrati amministrativi, designati dal presidente, il più anziano dei quali assume le funzioni di presidente della commissione, e da un avvocato, designato dal presidente dell'Ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l'organo. Per ciascun componente sono designati uno o più membri supplenti. Esercita le funzioni di segretario un funzionario di segreteria, nominato dal presidente. Al presidente e ai componenti non spetta nessun compenso né rimborso spese.

#### **Art. 15**

#### **Devoluzione del gettito delle pene pecuniarie**

1. Il gettito delle pene pecuniarie previste dal codice del processo amministrativo è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese di cui all'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni.

**Allegato 3**  
**Norme transitorie**

**TITOLO I**

**La definizione dei ricorsi pendenti da più di cinque anni alla  
data di entrata in vigore del codice del processo  
amministrativo**

**Art. 1**

**Nuova istanza di fissazione dell'udienza**

1. Le segreterie dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana provvedono ad inviare alle parti ricorrenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo, un avviso in virtù del quale è fatto onere di presentare nuova istanza di fissazione d'udienza per i giudizi pendenti da più di cinque anni al momento dell'entrata in vigore del codice medesimo. La pendenza del giudizio è computata dalla data di deposito del ricorso.
2. Entro i centottanta giorni successivi alla ricezione di tale avviso, è fatto onere al difensore di presentare nuova istanza di fissazione dell'udienza sottoscritta anche dalla parte personalmente con la conferma dell'interesse alla decisione di merito. La mancata presentazione dell'istanza determina l'estinzione del giudizio.
3. L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata d'ufficio con le modalità di cui all'articolo 96 del codice del processo amministrativo.

**Art. 2**

**Misure per lo smaltimento dell'arretrato**

1. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in relazione al numero dei ricorsi pendenti da più di cinque anni alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo presso ciascun tribunale amministrativo regionale e tenendo conto dell'assetto organizzativo e funzionale di ciascun tribunale amministrativo regionale, individua le sedi ove sono istituite, una o più sezioni preposte in via esclusiva alla definizione di tale contenzioso pendente, per la durata massima di cinque anni prorogabile per una sola volta con apposita deliberazione.
2. I ricorsi pendenti di cui al comma 1, connessi con ricorsi più recenti, possono essere abbinati a questi ultimi.

3. Presso le sedi dei tribunali amministrativi regionali ove non sono istituite le sezioni di cui al comma 1, il presidente del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata provvede, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, alla costituzione di collegi straordinari per la stessa durata massima delle sezioni di cui al comma 1.

4. Il presidente del Consiglio di Stato e il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, istituiscono collegi straordinari per la definizione dei ricorsi pendenti da più di cinque anni presso i rispettivi organi.

5. Ai collegi straordinari e alle sezioni istituite per la definizione del contenzioso pendente da più di cinque anni sono assegnati a domanda, secondo criteri di rotazione annuale stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, prioritariamente magistrati in servizio presso il medesimo organo di giustizia amministrativa, che siano in regola con il deposito delle sentenze.

6. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa stabilisce i criteri per l'invio in missione di magistrati presso le sedi dei tribunali amministrativi regionali nelle quali il numero dei magistrati addetti non consenta la costituzione dei collegi straordinari ovvero delle sezioni istituite per la definizione del contenzioso di cui al primo e secondo comma.

7. L'incarico di presidente delle sezioni di cui al comma 1 è conferito, secondo criteri stabiliti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, a magistrati in servizio presso il medesimo tribunale o residenti nella regione, che siano assegnati alla sezione stralcio e che non svolgano le funzioni di presidente di tribunale o di sezione, anche interna.

8. Alle sezioni e ai collegi straordinari di cui al presente articolo, è destinato personale amministrativo già in servizio presso l'ufficio, ovvero, preferibilmente a domanda, proveniente da altra sede.

9. I magistrati e il personale amministrativo continuano altresì a svolgere le proprie funzioni e la propria attività presso l'ufficio cui sono assegnati in via ordinaria.

10. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, ai magistrati è attribuita un'indennità secondo criteri stabiliti dal Consiglio di presidenza, e al personale è riconosciuto un compenso secondo le procedure ordinarie previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

11. I giudizi definiti dalle sezioni le sezioni e i collegi straordinari di cui al presente articolo vengono decisi con sentenza succintamente motivata.

## **TITOLO II**

### **Le ulteriori disposizioni transitorie**

#### **Art. 3**

#### **Ultrattività della disciplina previgente**

1. Per i termini che sono in corso all'entrata in vigore del codice del processo amministrativo continuano a trovare applicazione le norme previgenti.

#### **Art. 4**

#### **Disposizione particolare per il giudizio di appello**

1. La disposizione di cui all'articolo 112, comma 2, del codice del processo amministrativo non si applica agli appelli depositati prima dell'entrata in vigore del codice medesimo.

#### **Art. 5**

#### **Norma transitoria sull'azione collettiva per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici**

1. In ragione della necessità di definire in via preventiva gli obblighi contenuti nelle carte di servizi e gli standard qualitativi ed economici di cui all'articolo 130, comma 1, del codice del processo amministrativo e di valutare l'impatto finanziario e amministrativo degli stessi nei rispettivi settori, la concreta applicazione del Capo II del Titolo IV del Libro IV del citato codice alle amministrazioni ed ai concessionari di servizi pubblici è determinata, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2, anche progressivamente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto, per quanto di competenza, con gli altri Ministri interessati.

2. In ragione della necessità di definire in via preventiva gli obblighi contenuti nelle carte di servizi e gli standard qualitativi ed economici di cui all'articolo 130, comma 1, del codice del processo amministrativo e di valutare l'impatto finanziario e amministrativo degli stessi nei rispettivi settori, la concreta applicazione del

presente decreto alle regioni ed agli enti locali è determinata, anche progressivamente, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su conforme parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.



**Allegato 4**  
**Norme di coordinamento e abrogazioni**

**Art. 1**

**Norme di coordinamento e abrogazioni in materia di elezioni  
politiche e dei membri del Parlamento europeo spettanti  
all'Italia**

1. Nel d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni e abrogazioni:

a) nell'articolo 11 le parole "45° giorno" sono sostituite dalle parole "cinquantesimo giorno";

b) nell'articolo 14-*bis*, comma 5 le parole "trentesimo" e "ventesimo" sono rispettivamente sostituite dalle parole "trentacinquesimo" e "ventottesimo";

c) nell'articolo 15:

c.1) le parole "44°" e "42°" sono rispettivamente sostituite dalle parole "quarantanovesimo" e "quarantasettesimo";

c.2) è aggiunto il seguente ultimo comma: "Il depositante deve altresì allegare indirizzo di posta elettronica o numero di fax ai fini della trasmissione di ricorsi avverso l'ammissione del contrassegno depositato";

d) nell'articolo 16:

d.1) al termine del comma 1 dopo le parole "avvenuto deposito" sono aggiunte le seguenti "nonché l'indirizzo di posta elettronica del Ministero dell'Interno e dell'Avvocatura generale dello Stato";

d.2) sono abrogati i commi 3 e 4;

d.3) è aggiunto infine il seguente comma: "Il Ministero affigge senza indugio in appositi spazi le determinazioni di ammissione o invito alla sostituzione di contrassegni con l'indicazione delle generalità del depositante e dell'indirizzo di posta elettronica dallo stesso allegato ai sensi dell'articolo 15.";

e) nell'articolo 17, commi 1 e 2, le parole "36°" e "33°" sono rispettivamente sostituite dalle parole "trentanovesimo" e "trentottesimo";

f) nell'articolo 20, comma 1:

f.1) le parole "trentacinquesimo" e "trentaquattresimo" sono rispettivamente sostituite dalle parole "trentottesimo" e "trentasettesimo";

f.2) è aggiunto infine il seguente comma: "Il soggetto che effettua la presentazione deve allegare indirizzo di posta elettronica o

numero di fax ai fini della trasmissione di ricorsi avverso l'ammissione della lista o di singoli candidati”;

g) nell'articolo 23:

g.1) al termine del comma 1 dopo le parole “di lista” sono aggiunte le seguenti “nonché pubblicate mediante affissione in appositi spazi con l'indicazione delle generalità dei soggetti presentatori e dell'indirizzo di posta elettronica dagli stessi allegati ai sensi dell'articolo 20”;

g.2) sono abrogati i commi dal due al sette.

h) nell'articolo 24, al comma 1 le parole da “non appena scaduto” a “compie le seguenti operazioni” sono sostituite dalle seguenti: “non appena scaduto il termine per la presentazione di ricorsi al giudice amministrativo ovvero una volta ricevuto l'esito degli stessi, compie le seguenti operazioni”;

i) nell'articolo 92, comma 1, numero 3) le parole “trentacinquesimo” e “trentaquattresimo” sono rispettivamente sostituite dalle parole “trentottesimo” e “trentasettesimo”.

2. Nella legge 24 gennaio 1979, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni e abrogazioni:

a) nell'articolo 12, comma 1, le parole “quarantesimo” e “trentanovesimo” sono rispettivamente sostituite dalle parole “trentanovesimo” e “trentottesimo”;

b) l'articolo 42 è così sostituito:

“La tutela contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.”;

c) sono abrogati gli articoli: 11, comma 3; 13 commi 2 e 3; 43; 46, comma 2.

3. Nel decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 4, comma 2, del le parole “quarantacinquesimo giorno” sono sostituite dalle parole “cinquantesimo giorno”;

b) nell'articolo 10 sono abrogati i commi 6 e 7;

c) nell'articolo 11, comma 1, le parole da “appena scaduto” a “compie le seguenti operazioni” sono sostituite dalle seguenti: “appena scaduto il termine per la presentazione di ricorsi al giudice amministrativo ovvero una volta ricevuto l'esito degli stessi, compie le seguenti operazioni”.

4. Nell'articolo 8, comma 1, lettera d) della legge 27 dicembre 2001, n. 459 le parole “trentacinquesimo” e “trentaquattresimo” sono rispettivamente sostituite dalle parole “trentottesimo” e “trentasettesimo”.

## Art. 2

### Norme di coordinamento e abrogazioni in materia di elezioni amministrative

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni e abrogazioni:

a) l'articolo 83 è così sostituito:

“La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.”;

b) sono abrogati gli articoli: 83/2; 83/3; 83/4; 83/5; 83/6, 83/7; 83/8; 83/9; 83/10; 83/11; 83/12; 84, limitatamente alle parole: “, la Sezione per il contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato”.

2. Nella legge 5 agosto 1962, n. 1257 sono apportate le seguenti modificazioni e abrogazioni:

a) nell'articolo 21, comma 1, le parole “sia in materia di eleggibilità sia in materia di operazioni elettorali” sono sostituite dalle parole “in materia di eleggibilità”;

b) l'articolo 23 è così sostituito:

“23. Ricorso giurisdizionale in materia di operazioni elettorali.

La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.”;

c) nell'articolo 30 della legge 5 agosto 1962, n. 1257 sono apportate le seguenti modificazioni:

c.1) al comma 1 le parole “al Consiglio di Stato” sono sostituite dalle parole “alla Corte di appello di Torino”, e le parole “, giudicando in sede di giurisdizione esclusiva” sono soppresse;

c.2) al comma 2 le parole “al Consiglio di Stato” sono sostituite dalle parole “alla Corte di appello di Torino”;

d) sono abrogati gli articoli: 24 limitatamente alle parole, nella rubrica, << e del Consiglio di Stato >> e alle parole, nel testo << ed il Consiglio di Stato >>; 31 limitatamente alle parole << ed il Consiglio di Stato >>; 33 limitatamente alle parole << al Consiglio di Stato ed >>.

3. Nella legge 23 dicembre 1966, n. 1147 sono apportate le seguenti modificazioni e abrogazioni:

a) all'articolo 3 le parole “, sia davanti agli organi di giurisdizione ordinaria, sia davanti agli organi di giurisdizione amministrativa,” sono sostituite dalle parole “davanti agli organi di giurisdizione ordinaria”;

b) all'articolo 7, dopo il comma 2 è inserito il seguente periodo:  
"La tutela contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri provinciali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo."

c) sono abrogati gli articoli: 2; 6; 7, comma 2, limitatamente alle parole "sia per quanto riguarda la materia relativa alle operazioni per l'elezione,"; 8.

4. Nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 19 il comma 1 è così sostituito: "Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza si osservano le norme di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147.";

b) nell'articolo 19, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: "La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri regionali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo."

### **Art. 3**

#### **Monitoraggio sull'azione collettiva per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici**

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV del Libro IV del codice del processo amministrativo, anche ai fini degli eventuali interventi correttivi di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15.

### **Art. 4**

#### **Ulteriori norme di coordinamento**

1. Nella legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2, comma 8, è così sostituito:

"8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo."

b) l'articolo 25, comma 5, è così sostituito:

"5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono disciplinate dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo."

2. L' articolo 10, comma 2-*quiquies*, del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito in legge 15 marzo 1991, n. 82, è sostituito dal seguente:

"2-*quiquies*. La tutela avverso i provvedimenti della commissione centrale con cui vengono applicate, modificate o revocate le speciali misure di protezione anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma 1, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo."

3. Nell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. La tutela giurisdizionale avverso le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi del comma 1, e avverso i consequenziali provvedimenti commissariali è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo."

4. Nel decreto Presidente della Repubblica decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 53, comma 1, è così sostituito:

"Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti riconducibili, anche mediamente, all'esercizio del potere, delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico."

b) l'articolo 53, comma 2, è così sostituito:

"2. La tutela giurisdizionale in materia di provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo."

5. Nel decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 53, comma 1, è così sostituito:

"Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti riconducibili, anche mediamente, all'esercizio del potere, delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico." togliere

b) l'articolo 53, comma 2, è così sostituito:

"2. La tutela giurisdizionale in materia di provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità è

disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.”

6. Nell’articolo 13, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sono introdotte le seguenti modificazioni:

a) le parole “per i ricorsi previsti dall’articolo 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonché da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il contributo dovuto è di euro 1 000; per i predetti ricorsi>> sono sostituite dalle parole “per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal Libro IV, Titolo IV, Capo I del codice del processo amministrativo, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro mille; per i ricorsi>>”;

b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: <<Per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale, e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.>>.

7. L’articolo 3, comma 2, del decreto legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito in legge 17 ottobre 2003, n. 280 è sostituito dal seguente:

“2. La tutela davanti al giudice amministrativo è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.”.

8. L’articolo 142, comma 5, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 è sostituito dal seguente:

“5. Le controversie contro i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La relativa tutela giurisdizionale è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.”.

9. L’articolo 22 della legge 3 agosto 2007, n. 124, è così sostituito: “Tutela giurisdizionale

1. La tutela davanti al giudice amministrativo, avente ad oggetto controversie relative al rapporto di lavoro, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo”

## **Art. 5**

### **Ulteriori abrogazioni**

1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo sono o restano abrogati i seguenti atti normativi:

- 1) regio decreto 17 agosto 1907, n. 638;
- 2) regio decreto 17 agosto 1907, n. 642;
- 3) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840;
- 4) regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054: articoli da 1 a 4 compresi; da 6 a 10 compresi; da 26 a 32 compresi; 33, comma 2; da 34 a 56 compresi;

- 5) regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058;
- 6) regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148: articolo 58, comma 2;
- 7) decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642;
- 8) legge 21 dicembre 1950, n. 1018: articoli 5; 6; 9; 10;
- 9) legge 21 novembre 1962, n. 161: articolo 8;
- 10) legge 21 novembre 1967, n. 1185: articolo 11, comma 1;
- 11) legge 6 dicembre 1971, n. 1034: articoli da 2 a 8 compresi; 10; da 19 a 39 compresi; 40, comma 1; da 42 a 52 compresi;
- 12) decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214: articoli 3; 4; 5; 12; 13; 30; 34; da 37 a 40 compresi;
- 13) legge 20 marzo 1980, n. 75: articolo 6;
- 14) legge 27 febbraio 1982, n. 186: articoli 1, comma 4, dalle parole "le sezioni giurisdizionali" fino alla fine; 5; 55;
- 15) legge 7 agosto 1990, n. 241: articoli 2-bis, comma 2, limitatamente al secondo periodo del comma 2; 25, commi 5-bis e 6;
- 16) decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82: articolo 10, commi 2-sexies, 2-septies, 2-octies;
- 17) legge 11 agosto 1991, n. 266: articolo 6, comma 5;
- 18) decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385: articolo 145, commi da 4 a 8;
- 19) legge 14 novembre 1995, n. 481: articolo 2, comma 25;
- 20) legge 15 maggio 1997, n. 127: articolo 17, comma 26, secondo periodo;
- 21) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: articoli 187-septies, commi da 4 a 8; 195, commi da 4 a 8;
- 22) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80: articoli 33, 34 e 35;
- 23) legge 4 maggio 1998, n. 133: articolo 4, comma 3;
- 24) legge 22 febbraio 2000, n. 28: articoli 10, comma 10; 11-quinquies;
- 25) legge 21 luglio 2000, n. 205: articoli 1; 2; 3, commi 1, 2, 3; 4; 6, comma 2; 7; 8; 11; 12;
- 26) legge 7 dicembre 2000, n. 383: articolo 10, comma 2;
- 27) decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378: articolo 45, comma 2;
- 28) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: articolo 45, comma 2;
- 29) decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259: articolo 9, comma 1, limitatamente al secondo e terzo periodo;
- 30) decreto legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito in legge 17 ottobre 2003, n. 280: articolo 3, commi 3 e 4;
- 31) legge 30 dicembre 2004, n. 311: articolo 1, comma 552;

- 32) decreto legge 27 luglio 2005, convertito nella legge 31 luglio 2005, n. 155: articolo 3, comma 4-bis;
- 33) decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito nella legge 27 gennaio 2006, n. 21: articolo 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater;
- 34) legge 28 dicembre 2005, n. 262: articolo 24, commi 5, 6;

legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 1, comma 1308;

- 35) decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30: articolo 22;
- 36) decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123: articolo 4, comma 1;
- 37) decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133: articolo 54, comma 3, lettere c) e d);
- 38) legge 18 giugno 2009 n. 69: articolo 46, comma 24, della limitatamente alle parole "amministrativi e";
- 39) legge 23 luglio 2009, n. 99: articoli 41; 53, comma 2;
- 40) decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.